

# La concessione della cittadinanza italiana



- Il cittadino straniero presenta la domanda corredata della documentazione prescritta dalla legge alla Prefettura della provincia di residenza.
- L'operatore della Prefettura verifica la completezza e regolarità della documentazione e, in caso di irregolarità/incompletezza, ne richiede l'integrazione all'interessato.
- L'operatore della Prefettura inserisce la domanda e scansiona i documenti nel Sistema Informatizzato della Cittadinanza, che fornisce il numero identificativo della pratica.
- L'istruttoria viene avviata dal programma che genera automaticamente le richieste in via telematica agli Enti tenuti a formulare i pareri di competenza.
- La Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze effettua l'istruttoria sulla base della documentazione e dei pareri acquisiti.



- Se l'istruttoria si completa positivamente, la Direzione Centrale predispone il decreto di concessione.
- Il provvedimento per matrimonio è firmato dal Sottosegretario di Stato su delega del Ministro dell'Interno; il decreto di concessione per residenza è firmato dal Presidente della Repubblica.
- Il decreto viene trasmesso dalla Direzione Centrale alla Prefettura competente, che cura la notifica all'interessato.
- Il naturalizzando si reca, dopo la notifica, presso il Comune di residenza per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica.
- Se la valutazione complessiva non è favorevole, la Direzione Centrale invia il preavviso di diniego all'interessato, che può formulare per iscritto le proprie osservazioni. Se tali osservazioni non vengono accolte la Direzione predispone il decreto di diniego, che viene notificato tramite la Prefettura.

